

Tra l'altro i piani di ricostruzione individuano, gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni, rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto di quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti elementi:

- a. individuazione degli interventi;
- b. messa in sicurezza di ciascun ambito ai fini dei successivi interventi di ricostruzione;
- c. stima economica degli interventi previsti;
- d. individuazione dei soggetti interessati;
- e. cronoprogramma degli interventi con l'individuazione delle priorità.

In ultimo, ai sensi dell'art. 9, per assicurare il coordinamento delle attività della ricostruzione, al fine di una migliore definizione delle scelte pianificatorie, è istituita una Rappresentanza dei Piccoli Comuni composta da un Sindaco delegato per ogni area omogenea, con compiti di verifica, coordinamento e promozione degli interventi strutturali.

6.2 Decreto commissariale n. 12 del 3 giugno 2010, i consorzi obbligatori

L'O.P.C.M. n. 3820 del 12 novembre 2009, all'art. 7 prevede che, per gli aggregati edilizi individuati dai Comuni, occorre la costituzione di consorzi obbligatori tra i proprietari delle singole unità immobiliari costituenti l'aggregato stesso e che il Commissario Delegato adotti un decreto che definisca le disposizioni regolamentari che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

Per tali ragioni, in data 3 giugno 2010, il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, nel rispetto della normativa

succitata, emana il decreto n. 12, il quale disciplina la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori finalizzati allo svolgimento, in forma unitaria, di tutte quelle attività necessarie a consentire la realizzazione di interventi funzionali alla piena agibilità dell'aggregato.

Il decreto n. 12 prevede espressamente, all'art. 1 che i consorzi, costituiti dai titolari del diritto di proprietà e del diritto reale di uso, usufrutto o abitazione sulle unità immobiliari facenti parte di edifici inclusi nell'aggregato edilizio, sono figure soggettive di diritto privato, costituite attraverso scrittura privata autenticata, che agiscono in regime di diritto privato e che hanno natura assimilabile alle associazioni senza scopo di lucro. Nello statuto deve essere indicata anche la durata del consorzio che comunque non può essere inferiore a 6 anni, salvo che l'assemblea ne deliberi la proroga o l'anticipato scioglimento in caso di anticipato raggiungimento dello scopo.

L'art 5 del decreto n. 12 del CDR individua e disciplina gli organi che costituiscono il consorzio, vale a dire il Presidente, l'Assemblea e il Collegio dei revisori o il revisore unico ove previsti nell'atto costitutivo.

Infine, l'art. 12, del decreto n. 12, prevede, nei casi in cui 1) il termine di cui all'art. 3, comma 2 decorra inutilmente, 2) il consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, 3) sia accertata l'inerzia degli organi del consorzio, il potere da parte del Comune competente di sostituirsi, previa diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni, ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di 15 giorni. Tale potere sostitutivo si esercita mediante la nomina di un commissario (che agisce in sostituzione del consorzio nello svolgimento di tutte le attività volte alla completa realizzazione degli interventi) e l'occupazione temporanea degli immobili a titolo gratuito con il solo intento di realizzare le finalità del consorzio obbligatorio.

6.3 Decreto commissariale n. 15 del 9 luglio 2010, conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici

Al fine di definire i criteri e le procedure necessarie al consolidamento degli esiti di agibilità utili per l'avvio sia delle operazioni di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, che dell'attività di rilevamento del danno ancora in corso nelle "Zone Rosse", il decreto n. 15 del 9 luglio 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione individua il termine di scadenza per la richiesta di ripetizione di primo sopralluogo finalizzata alla rettifica dell'esito di agibilità degli edifici.

La richiesta di ulteriore sopralluogo è oggetto di istruttoria da parte dell'Area tecnica della SGE, che valuterà, sulla base della documentazione integrativa prodotta dal richiedente, l'opportunità di procedere o meno alla effettuazione di un ulteriore sopralluogo.

6.4 Decreto commissariale n. 23 del 15 novembre 2010, disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell'Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata

Per quanto concerne la riparazione e la ricostruzione degli immobili di Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata è stato redatto, in data 15 novembre 2010, il decreto n. 23 che detta apposite disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 1 O.P.C.M. 3803 del 15 agosto 2010 e s.m.i..

L'Azienda Autonoma per l'Edilizia Residenziale (ATER) ed i Comuni predispongono e sottopongono al Commissario Delegato il piano degli interventi per la riparazione degli immobili, approntando quanto necessario per la progettazione, l'affidamento, la direzione dei lavori e la liquidazione delle relative fatture. Le spese corrispondenti gravano sui fondi della contabilità speciale 5430, assegnati al Commissario Delegato dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 3803 del 15 agosto 2009.

Diversa disciplina, invece, è prevista per gli immobili ATER ricadenti fuori "cratere". L'istruttoria delle pratiche per la concessione del contributo di riparazione o ricostruzione è svolta, infatti, sulla base di una perizia asseverata, completa dell'esito di agibilità e dell'attestazione del nesso di causalità diretto tra evento sismico e danno.

Riguardo l'iter di approvazione dei piani di intervento di ristrutturazione e di ricostruzione degli immobili ATER, lo stesso è equiparato al procedimento previsto per gli immobili ATER ricadenti nell'ambito del "cratere sismico". L'ATER invia l'elenco delle pratiche all'Ufficio competente per territorio del Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della Provincia di competenza ai fini dei controlli previsti dalla circolare del Vice Commissario Delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009.

Il citato decreto, inoltre, riconosce la percentuale del 2% agli amministratori di condominio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3803/2009. L'imponibile di tale percentuale è rappresentato dall'importo lordo dei lavori eseguiti.

Le somme accreditate, all'atto della comunicazione dell'affidamento dei lavori agli aggiudicatari, sono a titolo di anticipazione e sono oggetto di rendicontazione attraverso la presentazione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Al termine dei lavori l'aggiudicatario provvede a documentare la spesa definitiva, pena il mancato conguaglio della restante somma.

6.5 Decreto commissariale n. 24 del 24 novembre 2010, primo programma di interventi prioritari

In considerazione della necessità di accelerare il processo di ricostruzione nei centri storici dei Comuni e delle frazioni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, si è ritenuto indispensabile e prioritario l'avvio dei lavori di intervento sulla rete fognaria e idrica necessari a favorire il ripopolamento in alcune aree ricadenti nella zona rossa del centro storico della città di L'Aquila e in alcuni Comuni del "cratere".

Pertanto, con il decreto n. 24, del 24 novembre 2010, il Commissario Delegato ha delineato un primo programma di interventi pubblici essenziali, con fattività a breve termine sugli edifici pubblici di proprietà del Comune, sulle reti idriche e fognarie, nonché sul patrimonio culturale.

In particolare, è stata approvata la realizzazione:

- degli interventi pubblici ricompresi nel programma sperimentale con fattibilità a breve termine nelle sei aree dell'Ambito B di perimetrazione della città di L'Aquila: Ponte Belvedere, Frana collina Belvedere, Mura fronte stazione FS, Ponte S. Apollonia. Il soggetto attuatore è il Comune di L'Aquila e l'importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.000.000,00;
- delle operazioni ricomprese nel piano di interventi per gli edifici pubblici di proprietà del Comune di L'Aquila ricadenti nel centro storico, approvato con delibera della Giunta Comunale n.152 del 26 giugno 2010: Complesso Cinema Massimo, Ex Palazzo del Littorio, Monastero Santa Caterina da Siena, Teatro San Filippo, Ex Convento di Santa Teresa, Palazzo Margherita, Palazzo Signorini – Corsi, Teatro Comunale, Ridotto del teatro comunale, Scuola elementare De Amicis, Ex liceo scientifico;

- dell'intervento sul Palazzo del Governo, previsto nell'ambito della riconfigurazione architettonico-urbanistica degli spazi pubblici; il relativo finanziamento è proposto a valere sulle risorse del fondo infrastrutture destinate al Programma degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici nella città e nella Provincia di L'Aquila, realizzati dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. Il soggetto attuatore è, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna per gli interventi finanziati dal CIPE ed il Comune di L'Aquila per gli interventi finanziati a valere sui fondi del decreto n. 24 del CDR; l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 47.074.000,00;
- degli interventi sulle reti e sugli impianti danneggiati dagli eventi sismici ricadenti nel Comune di L'Aquila e nell'ambito aquilano (A.T.O. 1), nei Comuni di: Barete, Castel del Monte, Scoppito, Capitignano, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Campotosto Rocca di Cambio, Montereale, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Calascio e Capistrano, specificati nella nota dell'Ente d'Ambito aquilano – servizio idrico integrato – n. 537 del 28 luglio 2010. I soggetti attuatori sono i gestori del servizio idrico integrato e l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 31.484.053,00, di cui massimo euro 27.152.780,00 per gli interventi relativi al Comune di L'Aquila;
- degli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici nel Comune di L'Aquila, Barisciano, Capitignano, Castelli, Fagnano Alto, Montebello di Bertona, Montereale, Ocre, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Sant'Eusanio Forconese, San Pio delle Camere, Tione degli Abruzzi; il soggetto attuatore è il Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali, l'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 15.000.000,00.

- dei lavori di recupero della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, il soggetto attuatore è il Vice Commissario Delegato per la Tutela dei Beni Culturali. L'importo massimo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 3.250.000,00, corrispondente alla quota del 50% dei costi preventivati a carico della parte italiana, come stabilito nell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Francese sottoscritto a Parigi il 9 aprile 2010.

Gli oneri finanziari derivanti dal decreto n. 24 del CDR gravano sulle risorse di cui all'art.14, comma 1, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

6.6 Decreto commissariale n. 27 del 2 dicembre 2010, modalità di calcolo del limite di convenienza - art. 5, comma 4, O.P.C.M. 3881/2010

Altra problematica affrontata in materia di ricostruzione è stata l'individuazione delle modalità di calcolo del contributo ammesso per la riparazione delle unità immobiliari e delle parti comuni dei condomini con esito di agibilità "E".

La soluzione proposta dal Commissario Delegato per la Ricostruzione è stata tradotta nel decreto n. 27 del 2 dicembre 2010, con cui si è provveduto a definire compiutamente le modalità di calcolo delle superfici delle unità immobiliari danneggiate e del costo unitario di intervento, anche introducendo una serie di parametri specifici in riferimento alla peculiare situazione dei territori colpiti dal sisma.

In particolare, il citato decreto, recependo tutte le osservazioni sollevate dagli attori della ricostruzione, ha stabilito:

- a) le modalità di calcolo del limite di contributo per gli edifici con esito di agibilità “E” di cui all'articolo 5, comma 4, dell'O.P.C.M. 3881/2010;
- b) il contributo spettante in caso di sostituzione edilizia (applicabile agli edifici gravemente danneggiati e ricadenti nella classificazione “E”);
- c) le modalità di determinazione della superficie lorda degli edifici danneggiati, consentendo, così, una accelerazione anche della c.d. “ricostruzione pesante”.

6.7 Decreto commissariale n. 35 del 10 gennaio 2011, disciplina dei casi di inadeguatezza delle lavorazioni progettate

Tale decreto regola la gestione degli interventi su edifici con esito di agibilità “B” o “C” per i quali il direttore dei lavori certifica l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità dell’edificio. Il decreto istituisce un’apposita commissione tecnica con il compito di accertare le cause che hanno determinato l’impossibilità di procedere con gli interventi ammessi a contributo, la tempestività del direttore dei lavori a verificare l’inadeguatezza delle lavorazioni e la responsabilità del progettista in ordine alle valutazioni effettuate. Sulla base di quanto accertato dalla commissione sono previsti appositi provvedimenti inerenti il contributo.

6.8 Decreto commissariale n. 37 del 24 gennaio 2011, misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei Comuni colpiti dal sisma e di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Il decreto n. 37 è stato elaborato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e prevede l'azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi di quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30kW di potenza, per utenze relative ai servizi generali di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea organizzati in strutture di carattere condominiale e destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo.

6.9 Decreto commissariale n. 41 dell'8 febbraio 2011, conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici per i Comuni non compresi nel comma 1, art. 2 del d.l. 28.4.2009 n. 39

Tale decreto ha disciplinato la conclusione delle attività di valutazione dell'agibilità sismica degli edifici per i Comuni non compresi nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 e si è necessario al fine di colmare un vuoto normativo e di uniformare la disciplina dei termini di presentazione delle istanze per la concessione del contributo dei Comuni “fuori cratere” a quella dei Comuni “del cratere”. Esso dispone

che il deposito al Comune delle perizie asseverate/giurate, previste dalla circolare n. 27671 del 14 luglio 2009, per l'attribuzione dell'esito di agibilità, ove non assegnato dalle squadre della Protezione Civile o della SGE, deve avvenire entro il 18 febbraio 2011; dalla data della pubblicazione dell'esito di agibilità sull'Albo Pretorio decorrono i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui alle rispettive ordinanze di riferimento (OPCM 3778, 3779 e 3790 s.m.i.).

6.10 Decreto commissariale n. 43 del 17 febbraio 2011, acquisto e ricostruzione di abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta

Tale decreto risulta attuativo dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese", nella parte in cui *"Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi: a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta (...)".*

In particolare, tale provvedimento definisce i criteri e le procedure necessarie per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente a quella principale distrutta⁷⁴ a e disciplina le modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, nel caso in cui il proprietario che decida per l'acquisto della nuova abitazione non sia l'unico proprietario dell'edificio. In quest'ultima ipotesi si è riconosciuta al condominio la facoltà di deliberare sulle modalità di ricostruzione dell'edificio distrutto, attribuendo all'assemblea condominiale il potere di scegliere tra la ricostruzione dell'edificio con sagoma identica a quello distrutto, con subentro del Comune nella proprietà delle unità immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facoltà di acquisto di abitazione equivalente, e la ricostruzione dell'edificio con sagoma diversa da quella dell'edificio distrutto.

6.11 Decreto commissariale n. 44 del 17 febbraio 2011, adeguamento energetico degli edifici con esito di agibilità E

In considerazione dell'obbligo, sancito dal d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii., di procedere all'adeguamento energetico degli immobili nel caso di lavori di ristrutturazione, tale decreto prevede la corresponsione di specifici contributi finalizzati all'adeguamento del valore della trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali o inclinate e delle strutture trasparenti degli edifici classificati con esito di agibilità "E". E' ammesso a finanziamento un importo massimo di 130 €/mq di superficie complessiva dell'edificio, previa verifica dell'adeguamento al citato d.lgs..

6.12 Decreti commissariali n. 45 del 17 febbraio 2011, edifici di particolare pregio storico artistico - limite di contributo, e n. 55 del 29 aprile 2011, nomina delle Commissioni per la valutazione degli edifici di pregio storico

In attuazione dell'art. 21 dell'O.P.C.M. n. 3917/2010, il decreto 45 definisce i requisiti per la qualificazione degli edifici di pregio per i quali sono previsti esclusivamente interventi di restauro e risanamento conservativo. Il decreto istituisce, inoltre, apposite commissioni, nominate nel successivo decreto 55, con il compito di valutare i caratteri di pregio degli edifici e stabilire le modalità di calcolo dell'incremento del limite di convenienza economica definito dall'O.P.C.M. n. 3881/2010, così come previsto dalla sopracitata ordinanza n. 3917/2010.

6.13 Decreto commissariale n. 48 del 10 marzo 2011, sistema informatico per la rendicontazione conforme alla circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS - IGF - Uff. XV n. 23364 del 15 febbraio 2011

L'attività relativa alla cd. ricostruzione "pesante", nonché quella connessa all'emergenza, assume proporzioni straordinarie, soprattutto in relazione all'eccezionale mole di dati e di documenti sottesi ai pagamenti spesso di entità rilevante. L'obbligo di rendicontazione, nelle forme previste dalla Circolare n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS – IGF – Uff. XV- n. 23364 del 15 febbraio 2011 in materia di riscontro amministrativo contabile dei rendiconti dei commissari delegati titolari di contabilità speciali, pone serie difficoltà non solo alle strutture commissariali ma anche agli Uffici comunali.

Nella consapevolezza di non poter impegnare gli uffici comunali e le strutture commissariali a riprodurre enormi quantità di dati e documenti, si è provveduto ad emanare il decreto n. 48 in data 10 marzo 2011 al fine di realizzare un sistema informatico (Banca Dati della Rendicontazione) per la rendicontazione, procedere alla digitalizzazione dei documenti e recuperare le informazioni sottese ai singoli pagamenti. Quanto sopra descritto facilita la rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso la produzione annuale del bilancio consolidato delle spese sostenute, lo svolgimento dei controlli di secondo livello attraverso l'incrocio dei dati contenuti nella BDR, nonché l'attivazione del monitoraggio dei flussi finanziari che dalle contabilità speciali del Commissario Delegato confluiscono nelle contabilità dei Comuni e dei vari soggetti attuatori.

6.14 Decreto commissariale n. 51 del 16 marzo 2011, interventi urgenti nella cava Ex – Teges per il trattamento e lo stoccaggio dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti al sisma del 6 aprile 2009

Con decreto n. 51 il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha approvato la realizzazione degli interventi prioritari individuati nel progetto preliminare presentato dalla Sogesid s.p.a. nella cava *ex Teges* ed ha, inoltre, individuato i relativi soggetti attuatori.

6.15 Decreto commissariale n. 57 del 13 maggio 2011, procedure per la valutazione delle situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibilità non risolte concordemente tra Appaltatore e Committente per edifici con esito di agibilità E

Tale provvedimento regola la gestione degli interventi su edifici con esito di agibilità “E” per i quali il direttore dei lavori certifica l’inadeguatezza delle lavorazioni progettate ai fini della restituzione dell’agibilità dell’edificio. Il decreto istituisce un’apposita commissione tecnica con il compito di accertare le cause che hanno determinato l’impossibilità di procedere con gli interventi ammessi a contributo, la tempestività del direttore dei lavori a verificare l’inadeguatezza delle lavorazioni e la responsabilità del progettista in ordine alle valutazioni effettuate. Sulla base di quanto accertato dalla commissione sono previsti appositi provvedimenti inerenti il contributo. È specificato che per gli interventi di sostituzione edilizia l’appaltatore rimane comunque responsabile del completamento dei lavori. È inoltre disciplinata la possibilità di operare varianti in corso d’opera senza aumento della spesa.

6.16 Decreto commissariale n. 59 del 29 aprile 2011, superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati con esito di agibilità E

In considerazione delle vigenti norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13 del 09 gennaio 1989 e ss.mm.ii., tale provvedimento prevede la corresponsione di contributi per edifici classificati “E”, costruiti o ristrutturati prima della data di entrata in vigore della citata legge. Il contributo è finalizzato a

garantire l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni degli edifici mediante la realizzazione di almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con limitate capacità motorie o sensoriali. La quota di contributo volta a garantire l'accessibilità degli spazi esterni non può essere superiore a € 10.000,00; la quota di contributo per l'installazione o l'adeguamento di meccanismi di accesso ai piani superiori dell'edificio non può essere superiore a € 60.000,00, oltre € 10.000,00 per ogni livello abitabile dal piano quinto in poi.

6.17 Decreto commissariale n. 62 del 24 giugno 2011, ripartizione dei fondi per gli immobili di Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata ai sensi all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e ss.mm.ii.

Con il decreto n. 62 del 24 giugno 2011, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha ripartito tra il Comune di L'Aquila ed alcuni Comuni colpiti dal sisma la somma di euro 38 milioni, destinati alla riparazione e ricostruzione degli immobili dell'Edilizia Residenziale Pubblica comunale sovvenzionata, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e s.m.i., che assegna 43 milioni di euro per la riparazione e ricostruzione dei suddetti immobili, e dal decreto commissariale n. 23 del 15 novembre 2010, che ne disciplina le modalità di erogazione.

A fronte delle richieste trasmesse dal Comune di L'Aquila e dai Comuni colpiti dal sisma, i fondi sono ripartiti in modo tale da dare priorità agli interventi volti al

ripristino dell'agibilità, al fine di consentire il rapido rientro delle popolazioni che godono del contributo di autonoma sistemazione o dell'assistenza alberghiera.

6.18 Decreti commissariali n. 63 del 31 maggio 2011, attuazione art. 6, comma 1, O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011, e n. 67 del 5 luglio 2011, modifiche al decreto commissariale n. 63 del 31 maggio 2011

L'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011, all'art.6, comma 1, stabilisce che:
“Al fine di attuare in regime di somma urgenza gli interventi di edilizia scolastica finalizzati alla ricostruzione e funzionalità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di competenza della provincia di L'Aquila e dei Comuni di Avezzano, Vittorito e Raiano, il Commissario Delegato per la Ricostruzione, in deroga all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 39/2009, può avvalersi dei predetti Enti territoriali, quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, che possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario”.

In attuazione della normativa succitata, in data 31 maggio 2011, il Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario Delegato per la Ricostruzione, emana il decreto n. 63, il quale nomina il Presidente della Provincia di L'Aquila quale soggetto attuatore di alcuni interventi di edilizia scolastica su edifici ubicati fuori dal “cratere” sismico, nei Comuni di Avezzano e Sulmona, in precedenza assegnati alla competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 39/2009. Tale decreto, inoltre, indica le modalità di realizzazione dei suddetti interventi e conferisce al Presidente della